

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2027**

**TRA**

Il Comune di Ponte di Legno, in seguito denominato "Ente", rappresentato da..... nella sua qualità di .....

**E**

....., in seguito denominato/a "Tesoriere", rappresentato/a da..... nella sua qualità di.....

**Premesso**

che l'Ente contraente è sottoposto al regime di "tesoreria unica" previsto dalla Legge 720/84 fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

**Affidamento del servizio**

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso lo sportello di Ponte di Legno, nel rispetto dell'orario fissato per le normali operazioni bancarie. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente. Il Tesoriere garantisce idonea disponibilità di personale, convenientemente intensificato nei periodi di maggior fabbisogno, al fine di consentire il regolare espletamento del servizio.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 20, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, oltre ad eventuali modificazioni conseguenti a successive e sopravvenute disposizioni legislative. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

**Art. 2**

**Oggetto e limiti della convenzione**

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha altresì per oggetto l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti.
3. Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "Entrate patrimoniali e assimilate" e dei contributi di spettanza dell'Ente, eventualmente affidate a terzi tramite

apposite convenzioni. Esulano altresì le riscossioni delle altre entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.

4. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Su richiesta dell'Ente, e qualora la normativa vigente lo consenta, il Tesoriere provvede all'apertura di conti correnti funzionali e di supporto all'esercizio delle attività del Comune, alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.
6. Il Tesoriere assicura, a titolo gratuito, il pagamento delle spese relative ad utenze appositamente “domiciliate” nel rispetto delle scadenze assegnate.

### **Art. 3**

#### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il 20 gennaio del nuovo anno, contabilizzata con riferimento all'esercizio precedente.

### **Art. 4**

#### **Gestione informatizzata del servizio**

1. Il servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 267/2000, viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate, comprese quelle di interscambio in tempo reale di dati, informazioni e documentazione varia e si impegna ad attivare il collegamento telematico in *remote banking* per l'interscambio dei dati, compreso il servizio di gestione del c.d. “Ordinativo Informatico” mediante impiego di tecnologie di “firma digitale”.
2. In particolare il Tesoriere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:
  - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
  - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
  - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.
3. Per “Ordinativo Informatico” si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le norme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni), le specifiche formulate dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con circolare n. 80 del 29.12.2003 ed allegato “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei Servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del Comparto pubblico” (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), dagli standard di cooperazione del sistema pubblico di connettività (SPC), dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico, nonché dall'eventuale normativa di settore che entrerà in vigore in futuro.
4. Il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi ed informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. L'onere per la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, inclusi gli eventuali interventi che possono rendersi necessari

- sul sistema informatico dell'Ente.
5. Il Tesoriere con oneri a proprio carico garantisce il rispetto delle disposizioni relative al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici SIOPE+ (articolo 1 comma 553 della legge 11 dicembre 2016 nr. 232) per la gestione degli incassi e dei pagamenti
  6. In relazione ai conti correnti aperti ai sensi dell'art. 2, comma 5, il Tesoriere fornisce all'Ente la rendicontazione delle operazioni effettuate mediante estratti conto visualizzabili anche attraverso strumenti telematici di *home banking*.

#### **Art. 5** **Gestione degli incassi**

1. Il Tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all'Ente per qualsiasi titolo e causa.
2. L'esazione è pura e semplice e si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso".
3. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente in formato elettronico conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale Agid trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, numerati progressivamente per ciascun esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti appositamente individuati dal regolamento di contabilità. Le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione sono comunicate al Tesoriere all'atto dell'affidamento del servizio.
4. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
  - la denominazione dell'Ente;
  - la somma da riscuotere in cifre o in lettere;
  - l'indicazione del debitore;
  - la causale del versamento;
  - la codifica di bilancio e la voce economica;
  - il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
  - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
  - l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
  - il codice S.I.O.P.E.;
  - ogni altra indicazione resa obbligatoria da norme legislative.
5. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". In corrispondenza delle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo di incasso, il Tesoriere deve puntualmente indicare all'Ente le generalità del versante (cognome, nome e domicilio, indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui il versante esegue l'operazione). Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso a regolarizzazione del movimento di entrata. Gli incassi senza ordinativo sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi informatici di riscossione, conformi allo standard OPI, per il tramite della piattaforma Siope + entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso. Il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà opportunamente comunicare al Servizio di Tesoreria i sospesi cui gli ordinativi di incasso a copertura si riferiscono, al fine di agevolare le operazioni di raccordo e contabilizzazione facenti capo al Tesoriere.

7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, ad avvenuta acquisizione dei relativi dati dalla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi a copertura.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente mediante emissione di assegno postale o tramite postagio; l'accredito delle somme prelevate viene effettuato a favore dell'Ente, al lordo delle commissioni di prelevamento, il giorno stesso in cui il Tesoriere ha acquisito la disponibilità della somma prelevata. Le spese inerenti la movimentazione di detti conti vengono regolarizzate con appositi mandati di pagamento al termine di ciascun semestre solare.
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere. E', invece, tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, RID, MAV ed *Internet Banking*.
10. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta che dovrà contenere tutti gli estremi identificativi dell'operazione. Lo svincolo e la restituzione delle somme di cui al presente comma è disposta dal Comune mediante specifica comunicazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario. La restituzione dovrà, in ogni caso, avvenire senza oneri per l'Ente e per i terzi.

## **Art. 6**

### **Gestione dei pagamenti**

1. Il Tesoriere effettua i pagamenti sulla base di ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente mediante procedura informatica, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti appositamente individuati dal regolamento di contabilità. Le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione sono comunicate al Tesoriere all'atto dell'affidamento del servizio.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono essere trasmessi tramite la piattaforma Siope + e devono contenere:
  - la denominazione dell'Ente;
  - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
  - l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
  - la causale del pagamento;
  - la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
  - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
  - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
  - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;

- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
  - l'annotazione di apposita indicazione in caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
  - l'eventuale data di scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito;
  - il codice S.I.O.P.E.;
  - i codici C.I.G. e C.U.P. ove richiesti;
  - ogni altra indicazione resa obbligatoria da norme legislative.
4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere.
  5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge o regolamentari ove ritenuto opportuno per la tutela degli interessi dell'Ente; la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a contratti di somministrazione, utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro i tempi indicati nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso. Il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà opportunamente comunicare al Servizio di Tesoreria i sospesi cui gli ordinativi di pagamento a copertura si riferiscono, al fine di agevolare le operazioni di raccordo e contabilizzazione facenti capo al Tesoriere.
  6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
  7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non sono ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere, accertata tale circostanza, provvede tempestivamente alla restituzione di detti ordinativi all'Ente.
  8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
  9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ovvero che presentino discordanze o incongruenze tali da non consentirne la regolare esecuzione. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
  10. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento a seguito di specifica segnalazione dell'Ente che attesti la modalità di gestione in corso (esercizio provvisorio o gestione provvisoria), nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione; l'emissione dell'ordinativo di pagamento, in gestione o esercizio provvisorio, si intende effettuata dall'Ente nel rispetto delle prescrizioni sancite dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, senza alcun obbligo di verifica per il Tesoriere.
  11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
  12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate ed acquisisce la quietanza del creditore con modalità compatibili con la gestione informatizzata degli ordinativi.
  13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della ricezione dei mandati di pagamento OPI che deve intendersi il giorno

operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+ . In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i flussi dei mandati di pagamento OPI tramite la piattaforma SIOPE+ entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.

14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
15. L'Ente s'impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza per legge, contratto o convenzione successiva a tale data e precedente la chiusura dell'esercizio e di quelli emessi per il necessario rispetto di esigenze od interessi specifici per l'Ente.
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate siano mancanti o insufficienti e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto o atto di assunzione dei singoli mutui.

#### **Art. 7**

##### **Trasmissione di atti e documenti**

1. La trasmissione degli ordinativi di riscossione e di pagamento avviene mediante procedura informatica digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+
2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché eventuali successivi aggiornamenti.
3. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
  - il bilancio di previsione e copia della relativa delibera di approvazione;
  - l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per risorsa/intervento.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
  - le deliberazioni relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
  - l'elenco definitivo dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione approntato per l'esercizio precedente, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed aggregato per risorsa/intervento.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere**

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio, il Tesoriere è obbligato ad aggiornare e custodire:
  - il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e pagamento;
  - i bollettari della riscossione, tenendo distinti quelli relativi alla riscossione ordinaria e quelli riguardanti i depositi di terzi;
  - gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - i verbali di verifica di cassa;

- eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il Tesoriere dovrà inoltre:
    - inviare quotidianamente all'Ente, anche in forma digitale, copia del giornale di cassa con l'indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali;
    - rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa;
    - intervenire in qualsiasi operazione per la quale sia espressamente richiesta la sua presenza;
    - in caso di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, inviare l'estratto conto mensile con evidenza degli utilizzi e dei rimborsi di detta anticipazione.
  3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede all'espletamento di tutte le incombenze allo stesso riservate; provvede, contestualmente, alla consegna all'Ente di copia di tali adempimenti.

### **Art. 9** **Verifiche ed ispezioni**

1. L'Ente e l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, anche in relazione ai valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. L'Ente provvede alla verifica per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario o di altro funzionario munito di apposito incarico.
3. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.

### **Art. 10** **Anticipazioni di tesoreria**

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi, o altra percentuale stabilita dalla legge, delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio dell'Ente accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione nonché per il pagamento degli interessi dovuti in relazione agli utilizzi.
3. Il Tesoriere dispone, senza necessità di ulteriori atti, il rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate idonee a tale scopo. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e di pagamento.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni contestualmente ad eventuali obblighi da impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al

31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

#### **Art. 11**

##### **Garanzia fidejussoria**

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, deve - ove richiesta - rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori con un costo percentuale dell' **(importo offerto) %**.
2. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

#### **Art. 12**

##### **Utilizzo di somme a specifica destinazione**

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi all'inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 10 può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 13**

##### **Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento**

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

#### **Art. 14**

##### **Tasso debitore e creditore, condizioni di valuta**

1. Sulle anticipazioni di tesoreria ordinarie di cui al precedente articolo 10, è applicato un saggio d'interesse pari **all'Euribor 3 mesi – base 360, riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre, aumentato dello spread pari a punti percentuali (importo offerto)**, senza l'applicazione di commissioni di massimo scoperto. La liquidazione di tali interessi ha luogo con cadenza annuale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 6, comma 5.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio saranno regolate alle medesime condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
3. I depositi ed i conti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, fatto salvo quanto prescritto

dall'art. 35 del D.L. 1/2012 in materia di sospensione del sistema di tesoreria unica, verranno remunerati con un saggio di interesse pari **all'Euribor 3 mesi – base 360, riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre, aumentato dello spread pari a punti percentuali (importo offerto)**. La liquidazione ha luogo con cadenza annuale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 6.

4. In caso di temporanea sospensione della pubblicazione dei dati dell'Euribor è assunto come dato utile l'ultimo dato pubblicato. Qualora venisse abolito il parametro Euribor nel corso di vigenza della presente convenzione, l'Ente ed il Tesoriere individueranno di comune accordo un nuovo parametro per la determinazione dei tassi che possa garantire analogia di condizioni.
5. La valuta a favore dei beneficiari dei pagamenti è regolata dalle disposizioni contenute nella Direttiva europea sui servizi di pagamento D.Lgs. 27.01.2010 n. 11 (*Payment Services Directive – PSD*). Ove non specificatamente disciplinato e per fattispecie non espressamente previste, il Tesoriere è comunque tenuto ad applicare le seguenti valute:
  - riscossioni dell'Ente: accredito il giorno stesso dell'incasso;
  - pagamenti dell'Ente: addebito il giorno stesso del pagamento.

#### **Art. 15**

##### **Resa del conto di gestione**

1. Entro i termini stabiliti dalla legge, il Tesoriere rende all'Ente il "conto del Tesoriere". Detto conto è redatto su appositi modelli previsti dalla normativa vigente e nel pieno rispetto di dette disposizioni.
2. L'Ente provvede al deposito del conto del Tesoriere alla competente sezione della Corte dei Conti, entro il termine previsto dalla vigente normativa.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. 14.01.1994 n. 20.

#### **Art. 16**

##### **Amministrazione titoli e valori in deposito**

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. I titoli ed ogni altro valore dell'Ente verranno trasmessi al Tesoriere per la custodia con ordine di ricevimento; la riconsegna dei titoli verrà disposta con ordine di restituzione. La gestione di detti titoli e valori dovrà in ogni caso avvenire senza oneri per l'Ente e per i terzi; il Tesoriere provvede alla necessaria registrazione di carico e scarico e fornisce, trimestralmente, un resoconto dei titoli e valori depositati.

#### **Art. 17**

##### **Corrispettivo del servizio e spese di gestione**

1. Al Tesoriere è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute (quali a titolo esemplificativo i bolli di quietanza ove previsti e le spese postali) oltre agli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 14.
2. E' riconosciuto altresì un **corrispettivo annuale forfettario pari a (offerta di gara) + IVA** di legge, che ha la finalità di coprire tutte le spese o commissioni connesse o collegate al servizio di tesoreria ad esclusione dei costi dei servizi aggiuntivi indicati agli articoli 11 e 18

## Art. 18

### Servizi aggiuntivi

1. Il Tesoriere si impegna, su richiesta dell'Ente, ad installare e mantenere presso gli Uffici comunali fino a n. 2 (due) postazioni del sistema di pagamento POS "pagobancomat" e carte di credito e senza oneri a carico dell'Ente per quanto riguarda l'installazione, nonché l'attivazione e la gestione dei conti di transito. Sulle operazioni di incasso tramite POS saranno dovute al Tesoriere le seguenti commissioni: (*importo offerto*) % per transazioni a mezzo carte Pagobancomat e (*importo offerto*) % per transazioni con carte di credito Visa Mastercard, oltre al canone mensile per ogni apparecchiatura pari ad euro (*importo offerto*) + IVA di legge.
2. Il Tesoriere si impegna, dietro richiesta dell'Ente, ad attivare 1 (una) una carta aziendale prepagata senza oneri a carico dell'Ente.
3. Il Tesoriere, su richiesta, dovrà provvedere all'attivazione dei servizi RID (rapporto interbancario diretto), MAV (pagamento mediante avviso) e POS virtuale.
4. Il servizio di addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria prevede:
  - la trasmissione dei dati con modalità elettroniche/telematiche;
  - l'addebito sul conto corrente dell'utente alla scadenza prevista nella fattura/bolletta;
  - l'invio al domicilio dell'utente della fattura/nota di addebito personalizzata;
  - la lista giornaliera degli accrediti, da trasmettere all'Ente a cura del Tesoriere e visualizzabile altresì *on-line* gratuitamente tramite servizio di *internet banking*, anche al fine dell'elaborazione dei dati di pertinenza dell'Ente;
  - l'accredito delle somme riscosse sul conto di tesoreria entro 2 giorni lavorativi dal giorno in cui la Tesoreria ne avrà la disponibilità;
  - l'elenco degli insoluti e la comunicazione tempestiva degli stessi all'Ente.
5. Per il servizio di addebito permanente sui conti correnti intestati agli utenti accesi presso filiali del Tesoriere e presso istituti di credito diversi dal Tesoriere, l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere una commissione unica ed onnicomprensiva pari a € (*importo offerto*) ed una commissione unica sull'insoluto per ogni singola operazione pari a € (*importo offerto*). Nessuna commissione sarà applicata agli utenti.
6. Il servizio di incasso mediante avvisi di pagamento (MAV) prevede:
  - la trasmissione dei dati con modalità elettroniche/telematiche;
  - la stampa dei modelli di riscossione con *layout* personalizzato;
  - le spese di stampa di un eventuale foglio A4 accompagnatorio fronte e retro
  - l'invio all'indirizzo degli utenti;
  - che il pagamento dei bollettini possa avvenire presso qualsiasi sportello bancario ed *on-line* tramite le funzioni dei servizi di *internet banking*;
  - la lista giornaliera degli accrediti, da trasmettere all'Ente a cura dell'Istituto e visualizzabile altresì *on-line* gratuitamente tramite servizio di *internet banking*, anche al fine dell'elaborazione dei dati di pertinenza dell'Ente;
  - l'accredito delle somme riscosse sul conto di tesoreria entro 2 giorni lavorativi dal giorno in cui la tesoreria ne avrà la disponibilità;
  - l'elenco degli insoluti dopo la scadenza prefissata;
  - stampa ed eventuale invio di sollecito.
7. Per il servizio MAV l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere una commissione unica ed onnicomprensiva, per ogni singola operazione pari a € (*importo offerto*) oltre alle eventuali spese postali vigenti tempo per tempo. Nessuna commissione sarà applicata agli utenti.
8. L'attivazione di un POS virtuale, ove richiesta, è da intendersi a titolo gratuito per l'Ente, fermo restando che sul volume delle transazioni effettuate l'Ente riconoscerà al Tesoriere una commissione pari al (*importo offerto*) % oltre al canone mensile di euro (*importo offerto*) + IVA di legge. Nessuna commissione sarà applicata agli utenti.

## **Art. 19**

### **Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria**

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

## **Art. 20**

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata dal **01.05.2021 al 30.04.2027** e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
2. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario.

## **Art. 21**

### **Trattamento dei dati personali e riservatezza**

1. Ai fini del trattamento dei dati e della costituzione di banche dati si rinvia espressamente alle previsioni del Testo unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che:
  - a. i dati personali, sensibili e giudiziari, verranno conferiti dal Comune al solo fine di svolgere l'incarico di Tesoriere dell'Ente stesso, come indicato nella presente convenzione.
  - b. I dati conferiti dovranno essere:
    - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    - raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
    - esatti e, se necessario, aggiornati;
    - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.
  - c. Nel trattamento dei medesimi dati, il Tesoriere dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.
  - d. Il Tesoriere è obbligato, al termine del contratto, a trasmettere e consegnare all'Ente ogni banca dati realizzata e/o formata, e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi per usi commerciali e/o fiscali e/o bancari e/o informativi e comunque per usi differenti alle finalità di cui alla presente convenzione, i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge e di stretta pertinenza.
2. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente e il Tesoriere sono autonomi titolari del trattamento.

## **Art. 22**

### **Divieto di cessione della convenzione e di sub-concessione del servizio**

1. E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione ed ogni forma di sub-concessione del servizio.

### **Art. 23**

#### **Penalità contrattuali**

1. Per accertate violazioni della presente convenzione, debitamente contestate, il Responsabile del Servizio Finanziario applicherà al Tesoriere una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento ed all'eventuale recidiva, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito.
2. L'applicazione di tali penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta, con quantificazione della penale da applicare. Gli inadempimenti andranno verificati in contraddittorio fra le parti. In sede di contestazione, unitamente all'applicazione della penale per l'accertato inadempimento, può anche essere assegnato un termine al Tesoriere per adempiere alle obbligazioni contrattuali a suo carico che risultano violate.
3. Nel caso di ripetute gravi violazioni potrà essere dichiarata la decadenza della presente convenzione.

### **Art. 24**

#### **Risoluzione del contratto per inadempimento del Tesoriere**

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste dalla presente convenzione nonché dalla normativa vigente.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la convenzione di tesoreria deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in uno dei seguenti casi:
  - il mancato avvio del servizio, alla data fissata dalla convenzione o abbandono o interruzione dello stesso, senza giustificati motivi;
  - l'applicazione di almeno 5 penalità in un semestre;
  - la cessione totale o parziale della convenzione o sub-concessione del servizio;
  - il fallimento, il concordato preventivo od altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Tesoriere;
  - gravi o reiterati abusi da parte del Tesoriere ed in particolare gli omessi o ritardati pagamenti o incassi nei termini e con le modalità previste dalla convenzione;
  - l'impossibilità per il Tesoriere di garantire il servizio in modo informatizzato;
  - mancato pagamento del contributo annuale di sponsorizzazione.
3. La risoluzione della convenzione è dichiarata con un semplice preavviso di giorni 60 (sessanta), da trasmettere con lettera raccomandata A.R.; in tal caso il Comune potrà affidare il servizio all'operatore economico che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure indire nuova gara. Oltre alla possibilità di risoluzione contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione degli eventuali danni sofferti anche per i maggiori oneri derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l'eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di gara.
4. Oltre alla risoluzione del rapporto convenzionale, il Comune ha facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora il Comune dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
5. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, la presente convenzione s'intenderà automaticamente risolta, fatta salva la facoltà del Comune di agire per il risarcimento dei danni. Il Tesoriere non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
6. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Tesoriere si impegna

a continuare gratuitamente la gestione fino alla designazione di un nuovo Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

#### **Articolo 25**

##### **Controversie e Foro competente**

1. Per ogni controversia derivante dall'attuazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Brescia.

#### **Articolo 26**

##### **Sicurezza**

1. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
2. Il Tesoriere fornisce al Comune il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti di tesoreria in formato elettronico, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 03/12/2013 ed in riferimento alla circolare AgID n.65 del 10/04/2014.

#### **Articolo 27**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le parti assumono sin da ora ogni obbligo connesso alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 28**

##### **Spese di stipula e di registrazione della convenzione**

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico della Tesoreria aggiudicataria. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

#### **Art. 29**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2. Per quanto non riportato nel testo della presente convenzione, si rinvia all'offerta presentata dal Tesoriere in sede di gara ed allegata, in originale, sotto la lettera “\_” alla presente convenzione.

#### **Art. 30**

##### **Domicilio delle parti**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi:
  - l'Ente presso la sede legale di Ponte di Legno (BS) Via Salimmo, 4;
  - il Tesoriere presso .....